Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale del registro di commercio

Comunicazione UFRC 3/26

27 agosto 2026

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Ammontare massimo del capitale condizionale all'interno e al di fuori del margine di variazione del capitale

1. Situazione iniziale

Dall'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima il 1° gennaio 2023, è possibile prevedere un capitale condizionale anche nell'ambito di un margine di variazione del capitale («capitale condizionale all'interno del margine di variazione del capitale», art. 653*t* cpv. 1 n. 9 CO). È inoltre possibile prevedere un capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale («capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale», art. 653 segg. CO). Per quanto riguarda l'interazione tra il capitale condizionale e il margine di variazione del capitale, si rinvia anche alla Comunicazione UFRC 2/2023.

Ai sensi dell'art. 653*a* cpv. 1 CO, l'importo nominale mediante il quale il capitale azionario può essere aumentato in via condizionale non può eccedere la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. In tale contesto si pone la questione se sia ammissibile prevedere cumulativamente nello statuto un capitale condizionale all'interno del margine di variazione del capitale fino all'importo massimo consentito e, contemporaneamente, un capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 653*a* cpv. 1 CO, oppure se una simile combinazione comporti un superamento inammissibile del limite legale applicabile al capitale condizionale.

2. Potere d'esame limitato delle autorità del registro di commercio

Il capitale condizionale previsto nell'ambito di un margine di variazione del capitale deve rispettare il limite massimo applicabile a tale margine. In particolare, il limite superiore del margine di variazione del capitale e, di conseguenza, anche il capitale condizionale in esso compreso, non possono eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio (art. 653*s* cpv. 2 CO).

Rimane invece controverso se debba essere rispettato anche il limite massimo previsto dall'art. 653*a* CO. Qualora si rispondesse affermativamente a tale questione, un capitale condizionale già esistente al di fuori del margine di variazione del capitale ridurrebbe l'ammontare

Ufficio federale di giustizia UFG
Ufficio federale del registro di commercio
Bundesrain 20, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 41 97, Fax +41 58 462 44 83
ehra@bj.admin.ch
www.ufg.admin.ch

massimo ammissibile del capitale condizionale all'interno del margine stesso. Analogamente, un capitale condizionale già esistente all'interno del margine di variazione del capitale ridurrebbe l'ammontare massimo consentito per un capitale condizionale autonomo istituito successivamente. La legislazione vigente non contiene tuttavia una disciplina espressa al riguardo. In particolare, è controverso se l'art. 653*t* cpv. 1 n. 9 CO debba essere interpretato nel senso di rinviare anche all'art. 653*a* CO e se ne consegua che il capitale condizionale previsto all'interno e quello previsto al di fuori del margine di variazione del capitale non possano, complessivamente, superare la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

Secondo la cosiddetta «formula della cognizione» sviluppata dal Tribunale federale (DTF 132 III 668 consid. 3.1, pag. 672), l'autorità del registro di commercio è tenuta a verificare se siano adempiuti i presupposti legali per l'iscrizione. Mentre il suo potere d'esame è pieno per quanto concerne i requisiti formali del diritto del registro di commercio, esso è limitato in relazione alle questioni di diritto materiale. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità del registro di commercio deve vigilare sul rispetto delle disposizioni imperative poste a tutela dell'interesse pubblico o di terzi; per contro, l'accertamento di questioni attinenti a norme dispositive o alla tutela di interessi puramente privati compete al giudice civile. Poiché la distinzione tra tali categorie non è sempre agevole, un'iscrizione può essere rifiutata soltanto qualora risulti manifestamente e inequivocabilmente contraria al diritto; ciò non vale invece quando essa si fonda su un'interpretazione della legge sostenibile e giuridicamente difendibile, la cui valutazione spetta alle autorità giudiziarie civili.

Il cumulo di un capitale condizionale previsto nell'ambito del margine di variazione del capitale fino all'ammontare massimo consentito per quest'ultimo e di un capitale condizionale autonomo fino al limite previsto dall'art. 653*a* cpv. 1 CO non appare, perlomeno non in modo manifesto e inequivoco, incompatibile con il diritto vigente e può fondarsi su un'interpretazione della legge parimenti sostenibile. Ne consegue che il potere d'esame delle autorità del registro di commercio in tale ambito è limitato. La valutazione dell'ammissibilità di una simile disposizione statutaria deve pertanto essere rimessa al giudizio del tribunale civile competente.

3. Iscrizione nel registro di commercio

Capitale condizionale all'interno del margine di variazione del capitale

In considerazione del limitato potere d'esame delle autorità del registro di commercio, l'autorizzazione ad aumentare condizionalmente il capitale nell'ambito del margine di variazione del capitale deve pertanto essere iscritta nel registro di commercio anche qualora lo statuto preveda già un capitale condizionale al di fuori di tale margine (eventualmente fino all'ammontare massimo previsto dall'art. 653*a* cpv. 1 CO).

Nel registro di commercio, il capitale condizionale previsto nell'ambito del margine di variazione del capitale deve essere espressamente qualificato come tale (cfr. anche la Comunicazione UFRC 2/2023). A tal fine, viene effettuata la seguente iscrizione:

«Margine di variazione del capitale secondo la descrizione dettagliata nello statuto, in parte con capitale condizionale».

Capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale

Una società che dispone di un margine di variazione del capitale (comprendente un capitale condizionale) previsto dallo statuto non può essere impedita, per effetto del limitato potere d'esame delle autorità del registro di commercio, di iscrivere successivamente un ulteriore capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale (eventualmente entro il limite massimo previsto dall'art. 653*a* cpv. 1 CO). Nell'ambito della loro attività di esame, le autorità del registro di commercio non sono infatti tenute a verificare se un capitale condizionale previsto all'interno del margine di variazione del capitale incida sull'ammontare massimo consentito per un capitale condizionale istituito al di fuori di tale margine, indipendentemente dal fatto che siano già stati emessi o meno diritti d'opzione o di conversione. Come di consueto, nel registro di commercio viene effettuata la seguente iscrizione relativa alla deliberazione di concessione dell'assemblea generale:

«Capitale condizionale secondo la descrizione dettagliata contenuta nello statuto.» oppure «La società ha deliberato, con decisione del [data] un capitale condizionale secondo la descrizione dettagliata contenuta nello statuto.»

Soppressione del margine di variazione del capitale comprendente un capitale condizionale

In caso di soppressione di un margine di variazione del capitale comprendente un capitale condizionale (ad esempio a seguito di una deliberazione di aumento ordinario del capitale azionario), occorre garantire la tutela degli aventi diritto qualora, nell'ambito del capitale condizionale previsto entro il margine di variazione del capitale, siano già stati emessi diritti d'opzione o di conversione. In tale ipotesi, il capitale condizionale deve continuare a sussistere quale «capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale», anche in assenza di una base legale che lo preveda espressamente (cfr. Comunicazione UFRC 2/2023). Per ragioni di trasparenza, le indicazioni previste dall'art. 653*t* cpv. 1 n. 9 CO devono essere mantenute nello statuto. Qualora tali indicazioni siano inserite nella clausola di autorizzazione relativa al margine di variazione del capitale, la soppressione di quest'ultima richiede l'introduzione di una nuova disposizione statutaria concernente il capitale condizionale.

Nel registro di commercio, in un simile caso di «mantenimento» del capitale condizionale contestualmente alla soppressione del margine di variazione del capitale, deve essere effettuata la seguente iscrizione:

«Capitale condizionale (costituito mediante un margine di variazione del capitale) secondo la descrizione dettagliata contenuta nello statuto. [Cancellato: margine di variazione del capitale secondo la descrizione dettagliata contenuta nello statuto, in parte con capitale condizionale.]»

Eventualmente, a seguito della «trasformazione», coesistono un capitale condizionale (preesistente) fino all'ammontare massimo previsto dall'art. 653*a* CO e un capitale condizionale (nuovo), costituito mediante un margine di variazione del capitale, fino al limite superiore del margine di variazione del capitale vigente al momento della sua istituzione (art. 653*s* cpv. 2 CO). Poiché il (nuovo) capitale condizionale è stato originariamente istituito nell'ambito di un margine di variazione del capitale ed è iscritto nel registro di commercio con tale specificazione, le autorità del registro di commercio non hanno motivo di contestarne l'iscrizione per una presunta violazione dell'art. 653*a* CO; come già illustrato, il loro potere d'esame al riguardo è escluso. Per converso, qualora venga successivamente iscritto un capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale, il capitale condizionale costituito mediante un margine di variazione del capitale non deve essere considerato ai fini della determinazione dell'ammontare massimo consentito dall'art. 653*a* CO. Per questo motivo è essenziale che

tale capitale sia qualificato e reso riconoscibile come tale nel registro di commercio, conformemente alla formulazione proposta sopra. Per la soppressione o la modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale (costituito mediante un margine di variazione del capitale) è richiesta, analogamente a quanto previsto per la soppressione o la modifica del «normale» capitale condizionale, la conferma di un revisore abilitato o di un ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 727*b* cpv. 1 CO) ai sensi dell'art. 653*u* cpv. 5 CO in combinato disposto con l'art. 653*i* cpv. 2 CO.

Anche la soppressione di un margine di variazione del capitale comprendente un capitale condizionale senza il mantenimento di quest'ultimo quale capitale condizionale autonomo nel senso sopra descritto viene iscritta dalle autorità del registro di commercio. In tal caso, esse possono presumere che non sussistano aventi diritto meritevoli di tutela. Ciò vale in particolare qualora sia presentata una relazione di un revisore abilitato o di un ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale attestante che i diritti di conversione o di opzione si sono estinti, che non sono stati concessi diritti di conversione o di opzione oppure che tutti gli aventi diritto hanno rinunciato all'esercizio dei diritti di conversione o di opzione loro attribuiti (art. 653*u* cpv. 5 CO in combinato disposto con l'art. 653*i* cpv. 2 CO).

4. Valutazione da parte del tribunale

In caso di controversia, l'eventuale violazione dell'art. 653*a* CO, sia nell'ambito dell'istituzione di un margine di variazione del capitale o della deliberazione dell'assemblea generale concernente l'istituzione di un capitale condizionale, sia nell'ambito della soppressione del margine di variazione del capitale con contestuale «mantenimento» del capitale condizionale originariamente previsto entro tale margine quale capitale condizionale al di fuori dello stesso, esula dal potere d'esame delle autorità del registro di commercio ed è soggetta al controllo delle autorità giudiziarie competenti.

Ufficio federale del registro di commercio (UFRC)

Félix Reinmann

Capoufficio